

COMUNE DI MONTE SAN MARTINO

COPIA DI DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO COMUNALE

C.D.C. 43 032

DELIBERAZIONE NUMERO 4 DEL 01-03-19

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - ANNO 2019 - CONFERMA
ALIQUOTE ANNO 2018.-**

L'anno duemiladiciannove il giorno uno del mese di marzo, alle ore 21:30, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Straordinaria in Prima convocazione.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

=====

GHEZZI VALERIANO	P	BOROVAS PANDELIS	P
ANSELMI GIOVANNI	P	FACEN ANNA	P
POMPEI MATTEO	P	POLENTINI PIERINO	A
MINETTI LEONARDO	A	ANSELMI SIMONE	A
PERETTI EMANUELE	P	FORESI FERRERO	A
MECOZZI GIANNA	P		

=====

Assegnati n.[11] In carica n.[10] Assenti n.[4] Presenti n.[7]
Partecipa in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE
Sig. ERCOLI PASQUALE
Assume la presidenza il Sig. GHEZZI VALERIANO
SINDACO
Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori :

Il Sindaco propone la conferma delle aliquote Imu dell'anno 2018.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), con il quale è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

OSSERVATO che la I.U.C., nelle componenti Tasi, Tari e IMU, è disciplinata dai successivi commi, dal 640 al 714, della richiamata legge di stabilità 2014; in particolare, il comma 682, stabilisce che con Regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. n. 446/1997, il Comune disciplina l'applicazione della IUC;

VISTO il Regolamento I.U.C., approvato con deliberazione consiliare n. 23 del 4 agosto 2015;

CONSIDERATO, con riguardo alla disciplina IMU, che occorre fare riferimento all'articolo 13, commi da 6 a 10, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, all'articolo 1, commi 380, 380 bis e 380 ter, della legge n. 228 del 24/12/2012 e alla legge 147 del 27/12/2013 (*Legge di Stabilità 2014*);

VISTO l'articolo 1, comma 708, della richiamata legge n. 147/2013, per il quale: *“A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali a uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011”;*

VISTO il comma 707 della richiamata legge 147/2013, il quale, modificando l'articolo 13, comma 2, D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha previsto l'esenzione dall'I.M.U. per l'abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle Categorie catastali A/1, A/8 e A/9; per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate; mentre dall'imposta per l'abitazione principale del soggetto passivo per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00, rapportati al periodo dell'anno in cui si protrae la destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto

dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;

VISTA la deliberazione consiliare n. 3 del 27 aprile 2018, con la quale sono state approvate le aliquote IMU per l'anno di 2018, confermando quelle dell'anno precedente, e precisamente:

A - abitazione principale e pertinenze classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9: **aliquota dello 0,50 per cento;**

B - abitazioni categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6, A7, con esclusione delle Categorie A/1, A/8 e A/9, concesse a titolo gratuito a familiari di 1° grado di parentela: **aliquota 0,66 per cento;**

C - restanti unità immobiliari: **aliquota 0,86 per cento;**

D - fabbricati rurali a uso strumentale: **esenti**

CONSIDERATO che la legge di bilancio 2019 (legge n. 145/2018), non ha confermato il blocco degli aumenti di imposte e tasse locali, previsto per gli anni 2016, 2017 e 2018, compresa l'Imposta Municipale Propria;

RITENUTO di confermare le aliquote IMU dell'anno 2018, le cui previsioni di entrata consentono di mantenere il bilancio in pareggio;

VISTO che l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (*Finanziaria 2001*), per il quale il termine per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi, per i servizi locali e per l'approvazione dei Regolamenti, è stabilito entro la data fissata per approvazione dei bilanci di previsione;

VISTO l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (*Finanziaria 2007*), per il quale: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno 25 gennaio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 28 del 2 febbraio 2019, con il quale i termini per la deliberazione dei bilanci di previsione da parte degli Enti locali per l'anno 2019, sono prorogati al 31 marzo 2019;

VISTI:

-il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

-la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019);

-i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione in esame, resi dal Responsabile finanziario – Rag. Graziano Cardinali – a norma dell'articolo 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000;

CON la seguente votazione espressa per alzata di mano:

Consiglieri assegnati: 11;

Consiglieri presenti: 7

Consiglieri votanti: 7
Voti favorevoli: 7

DELIBERA

1-DI DETERMINARE ai sensi dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU), **per l'anno 2019:**

- a) regime ordinario di imposta per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non inclusi nelle sottostanti classificazioni: **ALIQUOTA 8,6 per mille;**
- b) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze: **ALIQUOTA 5,0 per mille;**
- c) abitazioni, con esclusione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze e relative pertinenze concesse a titolo gratuito a parenti in linea retta di 1[^] grado: **ALIQUOTA 6,6 per mille.**

2- DI DARE ATTO che le aliquote confermano quelle degli Anni 2016, 2017 e 2018.

3- DI APPLICARE, riguardo all'abitazione principale e alle pertinenze classificate nelle Categorie catastali A1, A8 e A9, la detrazione di imposta di € 200,00 (diconsi euro duecento.)

4- DI DARE ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 04.08.2014, è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale - IUC, che comprende anche la componente I.M.U.

5- DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, per l'inserimento dei dati nel portale del Federalismo Fiscale.

6- DI CONSIDERARE la presente deliberazione quale allegato al bilancio di esercizio 2019, secondo l'articolo 172, comma 1, lettera c), del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

7- DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con la stessa votazione espressa per l'approvazione del provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4, del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, considerata l'urgenza di provvedere in merito.

E' fatta salva la lettura e la definitiva approvazione del presente verbale nella prossima seduta.-

IL PRESIDENTE
F.to GHEZZI VALERIANO

IL SEGRETARIO
F.to ERCOLI PASQUALE

Prot. N. 961

li, 15/03/2019

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Il Segretario
F.to ERCOLI PASQUALE

E` copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza municipale, li 15/03/2019

Il Segretario
ERCOLI PASQUALE

La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva il 01/03/2019

[] in seguito alla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo comune
dal al senza reclami;

[x] in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art.134, comma 4, del D.L.vo 18/08/2000, n.267.

Il Segretario
F.to ERCOLI PASQUALE